

Translations proofread by EDPB Members.  
This language version has not yet been proofread.

## **Documento di sintesi sull'interazione tra la protezione dei dati e la normativa in materia di concorrenza**

**Adottato il 16 gennaio 2025**

## Sintesi

La promozione della cooperazione tra le autorità preposte alla protezione dei dati personali e le autorità garanti della concorrenza può essere utile al fine di proteggere le persone e incrementare la loro possibilità di scelta. Di fatto, con l'evolversi dei modelli aziendali delle imprese, i dati personali e le norme applicabili al loro trattamento assumono una rilevanza sempre maggiore. È pertanto fondamentale esaminare modalità per favorire una coerenza tra settori normativi distinti ma interconnessi, tenendo presenti i rischi che derivano da una loro applicazione incoerente a livello individuale e sociale. Ciò richiederà una migliore comprensione del rapporto che esiste tra i concetti utilizzati nel settore della protezione dei dati e quelli utilizzati nella normativa in materia di concorrenza; in tal modo le autorità di protezione dei dati avranno maggiore possibilità di tenere conto del contesto economico e le autorità garanti della concorrenza di integrare considerazioni potenzialmente pertinenti in materia di protezione dei dati nelle loro valutazioni e decisioni.

- Conformemente alla sentenza della CGUE nella causa C-252/21, **la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati e le autorità garanti della concorrenza è, in alcuni casi, obbligatoria e non facoltativa.**
- I responsabili politici **dovrebbero essere consapevoli della possibilità che le autorità e gli organismi di regolamentazione competenti a monitorare il settore digitale possano necessitare, in determinati casi, di una cooperazione più stretta.**
- Attualmente il **grado di cooperazione tra le autorità varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e non è armonizzato dal diritto dell'UE.**
- In seno alle autorità, misure interne quali l'istituzione di un gruppo dedicato al coordinamento dei compiti di cooperazione che funga da **punto di contatto unico per altre autorità potrebbero favorire la cooperazione con altre autorità di controllo.**
- Al fine di garantire una cooperazione efficiente, le autorità dovrebbero **sviluppare una comprensione di base** e una conoscenza del quadro normativo adoperato dalle controparti pertinenti.

## Indice

1	INTRODUZIONE .....	4
2	FAVORIRE LA COOPERAZIONE E LA CONVERGENZA.....	4
2.1	Proteggere le persone .....	4
2.2	L'evoluzione della protezione dei dati con lo sviluppo dell'economia digitale.....	5
3	POSSIBILI CORRELAZIONI TRA I CONCETTI.....	6
3.1	Proteggere le persone e il loro processo decisionale.....	6
3.2	Liceità 5.1, a): un'applicazione del caso Meta nell'ambito del GDPR .....	7
3.3	Un esempio di maggiore considerazione della protezione dei dati .....	8
4	RAFFORZARE LA COOPERAZIONE.....	8
4.1	Perché le autorità di protezione dei dati e le autorità garanti della concorrenza dovrebbero cooperare .....	8
4.2	Modelli di cooperazione esistenti negli Stati membri dell'UE .....	8
4.3	Modalità per migliorare la cooperazione .....	9
5	CONCLUSIONI .....	11

## Il comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato il documento di sintesi seguente:

### 1 INTRODUZIONE

1. Per quanto riguarda le autorità di regolamentazione della protezione dei dati, i recenti cambiamenti nel panorama giuridico sollevano numerose questioni all'intersezione tra la protezione dei dati e il diritto in materia di concorrenza. Dalla decisione *Meta/Bundeskartellamt*<sup>1</sup> risulta che gli obiettivi di protezione dei dati e di regolamentazione della concorrenza non possono essere perseguiti sempre in modo isolato. Le autorità di regolamentazione potrebbero invece dover cooperare e coordinarsi per ricercare sinergie e svolgere attività coerenti, efficaci e complementari per far rispettare le norme. Tale cooperazione può andare a beneficio di persone fisiche, imprese e altre entità: essa consente alle diverse autorità di regolamentazione di proteggere le persone fisiche nell'UE nel modo più efficace ed efficiente possibile e garantisce un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle norme giuridiche.
2. Sebbene il GDPR e la normativa in materia di concorrenza possano applicarsi agli stessi soggetti e attività, si tratta di ambiti del diritto chiaramente distinti, basati su obiettivi e concetti giuridici diversi e aventi un proprio quadro di applicazione. Mentre la normativa in materia di protezione dei dati mira a garantire il diritto fondamentale degli interessati alla protezione dei propri dati personali, in particolare contro il loro trattamento illecito, sleale e poco trasparente<sup>2</sup>, quella in materia di concorrenza mira a "proteggere il funzionamento efficiente dei mercati"<sup>3</sup>. È pertanto necessaria un'analisi intesa a valutare le situazioni in cui si verifica un'interazione tra le due normative.
3. Con il presente documento di sintesi, l'EDPB fornisce una breve analisi di detta interazione e formula raccomandazioni per l'ulteriore sviluppo della cooperazione esistente tra le autorità di regolamentazione.

### 2 FAVORIRE LA COOPERAZIONE E LA CONVERGENZA

#### 2.1 Proteggere le persone

4. Il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati e quello in materia di concorrenza costituiscono quadri e settori giuridici chiaramente distinti che perseguono obiettivi diversi. Essi presentano tuttavia una serie di possibili aspetti comuni, quali la protezione delle persone e delle loro scelte. Infatti, mentre la politica di protezione dei dati mira a proteggere le persone da qualsiasi trattamento illecito o sleale dei loro dati personali, la politica di concorrenza intende garantire le condizioni per una concorrenza libera e non falsata tra le società sui mercati rilevanti, nell'interesse dei consumatori<sup>4</sup>, promuovendo

---

<sup>1</sup> Sentenza del 4 luglio 2023, *Meta Platforms e altri* (C-252/21, ECLI:EU:C:2023:537), denominata anche "**sentenza Bundeskartellamt**" nel presente documento di sintesi.

<sup>2</sup> Cfr. articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), i quali stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

<sup>3</sup> Commissione europea, direzione generale della Concorrenza, "*EU competition policy in action: COMP in action*", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2017, <https://data.europa.eu/doi/10.2763/897035>.

<sup>4</sup> Cfr. articoli 101 e 102 TFUE.

l'innovazione, la diversità dell'offerta e prezzi interessanti<sup>5</sup>. Tale obiettivo di protezione delle persone in quanto consumatori ai sensi della normativa in materia di concorrenza è espresso nel divieto di intese, di abuso di una posizione dominante e nel contrasto alle concentrazioni anticoncorrenziali che, in assenza di un intervento, possono danneggiare i consumatori, sotto forma di prezzi più elevati, minore scelta o minore qualità e innovazione<sup>6</sup>.

5. Il rafforzamento del legame tra la protezione dei dati personali e la concorrenza può contribuire alla protezione delle persone e al benessere dei consumatori, rafforzando la considerazione comune del rispetto dei loro diritti fondamentali e del corretto funzionamento dei mercati concorrenziali.
6. Sembrerebbe pertanto utile rafforzare la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati personali e le autorità garanti della concorrenza, in particolare nei casi in cui vi è una chiara intersezione tra le applicazioni delle relative normative. Tale rafforzamento contribuirebbe a individuare e ad affrontare a monte le tensioni che potrebbero sorgere in determinate situazioni tra i due settori giuridici. Una maggiore cooperazione tra le autorità potrebbe così consentire una maggiore coerenza ed efficacia delle rispettive azioni, a vantaggio sia delle persone fisiche che delle entità che sono tenute a rispettare le prescrizioni giuridiche di entrambe le normative.

## 2.2 L'evoluzione della protezione dei dati con lo sviluppo dell'economia digitale

7. L'economia digitale ha posto i dati personali al centro di molti modelli aziendali. Di conseguenza, la protezione dei dati è diventata in alcuni casi un importante parametro di concorrenza<sup>7</sup>. Allo stesso tempo, il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati mira a prevenire il trattamento illecito e sleale dei dati personali, anche in caso di squilibri di potere tra i titolari del trattamento dei dati e la persona i cui dati personali sono raccolti.
8. Nella sua nuova comunicazione sulla definizione del mercato rilevante<sup>8</sup>, la Commissione riconosce che, nel definire il mercato rilevante, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali offerte ai consumatori possono costituire alcuni dei parametri della concorrenza da prendere in considerazione<sup>9</sup>. In altre parole, la tutela della vita privata è considerata tra i parametri in questione in particolare "nella valutazione delle concentrazioni nei settori digitale e tecnologico"<sup>10</sup>.

---

<sup>5</sup> Commissione europea, direzione generale della Concorrenza, "Protecting competition in a changing world: Evidence on the evolution of competition in the EU during the past 25 years", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2763/089949>.

<sup>6</sup> Ad esempio, l'articolo 102 TFUE specifica che l'abuso di una posizione dominante consiste nel "limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori".

<sup>7</sup> Cfr. anche Commissione europea, [documento strategico in materia di concorrenza, "Non-Price Competition: EU Merger Control Framework and Case Practice", n. 1, aprile 2024, pag. 4](#). Il punto 51 della sentenza nella causa C-252/21 afferma che "l'accesso ai dati personali e la possibilità di trattamento di tali dati sono diventati un parametro significativo della concorrenza fra imprese dell'economia digitale. Pertanto, escludere le norme in materia di protezione dei dati personali dal contesto giuridico che le autorità garanti della concorrenza devono prendere in considerazione in sede di esame di un abuso di posizione dominante ignorerebbe la realtà di tale evoluzione economica e potrebbe pregiudicare l'effettività del diritto della concorrenza all'interno dell'Unione".

<sup>8</sup> Commissione europea, "Comunicazione della Commissione - Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza", 2024, *Gazzetta ufficiale*, C 1645, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1645/oj>.

<sup>9</sup> Commissione europea, "Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza", 22 febbraio 2024, *Gazzetta ufficiale*, [C/2024/1645, punto 13](https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/1645/punto_13).

<sup>10</sup> Nel contesto della concorrenza non basata sui prezzi, cfr. [Commissione europea, documento strategico in materia di concorrenza, "Non-Price Competition: EU Merger Control Framework and Case Practice", n. 1, aprile 2024, sezione 1.3, pag. 5](#).

9. Un mercato concorrenziale può rappresentare un fattore determinante ai fini della realizzazione di circostanze favorevoli a opzioni rispettose della vita privata<sup>11</sup>. In altre parole, la presenza sul mercato di diverse opzioni a disposizione del consumatore può incoraggiare la minimizzazione della quantità di dati personali raccolti o evitare combinazioni e utilizzi massicci di dati personali provenienti da fonti diverse che sono dannosi per gli utenti<sup>12</sup>. È possibile anche il contrario. È il caso delle strategie di esclusione, che limitano il numero di operatori sul mercato e possono quindi incidere artificialmente sul numero di soluzioni rispettose della vita privata. La mancanza di alternative commerciali può indurre gli utenti a optare per prodotti meno rispettosi della vita privata.
10. Nel settore digitale, il comportamento delle società in posizione dominante può sollevare interrogativi sul ruolo del trattamento dei dati personali nel rafforzamento e nello sfruttamento di tale posizione. I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali<sup>13</sup> evidenziano i vantaggi basati sui dati derivanti dalla combinazione e dall'uso incrociato di dati personali provenienti da fonti diverse da parte dei "gatekeeper" nei mercati digitali e i rischi che tali vantaggi comportano per l'equità e la contendibilità di tali mercati.

### 3 POSSIBILI CORRELAZIONI TRA I CONCETTI

#### 3.1 Proteggere le persone e il loro processo decisionale

11. Nella sentenza *Bundeskartellamt*, la CGUE ha chiarito il ruolo della posizione dominante nel contesto della validità del consenso ai sensi del GDPR. In quanto tale, una posizione dominante non implica sistematicamente l'invalidità del consenso<sup>14</sup>. Tuttavia sono necessarie determinate condizioni per garantire tale validità<sup>15</sup>, in quanto la posizione dominante può incidere sulla "*libertà di scelta [dell'utente in questione], il quale potrebbe non essere in grado di rifiutare o di revocare il suo consenso senza subire pregiudizio*"<sup>16</sup> ed "*è tale da creare uno squilibrio evidente [...] tra l'interessato e il titolare del trattamento*"<sup>17</sup>.
12. Ad esempio, "in presenza di un evidente squilibrio di potere, il consenso può essere utilizzato soltanto in 'circostanze eccezionali' e se il titolare del trattamento, in linea con il principio di responsabilizzazione, è in grado di dimostrare che l'interessato non subisce 'alcuna conseguenza negativa' in caso di mancato consenso, in particolare se agli interessati è offerta un'alternativa che non ha alcun impatto negativo"<sup>18</sup>, compresa la possibilità di discriminazione o di esclusione sociale, in particolare nei casi in cui i servizi digitali svolgono un ruolo di primo piano o sono determinanti ai fini

---

<sup>11</sup> [Commissione europea, "documento di lavoro dei servizi della Commissione, relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale \(legge sui mercati digitali\)", 20 dicembre 2020, punti 65 e 66.](#)

<sup>12</sup> OCSE, "The intersection between competition and data privacy – Background Note", 13 giugno 2024, punti 39, 47 e 57, pag. 11.

<sup>13</sup> [Regolamento \(UE\) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive \(UE\) 2019/1937 e \(UE\) 2020/1828 \(regolamento sui mercati digitali\).](#)

<sup>14</sup> Sentenza *Bundeskartellamt*, punto 154.

<sup>15</sup> [EDPB, parere 8/2024 sul consenso valido nel contesto dei modelli "consenso o pagamento" attuati dalle piattaforme online di grandi dimensioni, 17 aprile 2024.](#)

<sup>16</sup> Sentenza *Bundeskartellamt*, punto 148, che fa riferimento al considerando 42 GDPR.

<sup>17</sup> Ibid., punto 149, che fa riferimento al considerando 43 e all'articolo 7, paragrafo 4, GDPR.

<sup>18</sup> [EDPB, parere 8/2024 sul consenso valido nel contesto dei modelli "consenso o pagamento" attuati dalle piattaforme online di grandi dimensioni, 17 aprile 2024, punto 79, pag. 21.](#)

della partecipazione delle persone alla vita sociale o per l'accesso a reti professionali, a maggior ragione in presenza di effetti di dipendenza (*lock-in*) o di rete<sup>19</sup>. La posizione dominante potrebbe dunque essere utile al fine di individuare i casi in cui un titolare del trattamento potrebbe avere un impatto sugli utenti. Tuttavia tale concetto non è di per sé sufficiente a valutare la validità del consenso ai sensi del GDPR, ma è utile ai fini di una valutazione più ampia dello squilibrio di potere ai sensi di detta normativa. Inoltre un titolare del trattamento non deve necessariamente detenere una "posizione dominante" ai sensi dell'articolo 102 TFUE affinché la sua posizione di mercato sia considerata rilevante ai fini dell'applicazione del GDPR<sup>20</sup>.

### 3.2 Liceità 5.1, a): un'applicazione del caso Meta nell'ambito del GDPR

13. Nella sua sentenza la CGUE ha stabilito che, al momento di valutare se un'impresa abusi della propria posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fatto salvo il rispetto dei loro obblighi di leale cooperazione con le autorità di controllo della protezione dei dati, le autorità garanti della concorrenza possono valutare la conformità al GDPR delle condizioni generali d'uso delle imprese relative al trattamento dei dati personali e della loro attuazione, qualora ciò sia necessario per stabilire l'esistenza di un siffatto abuso<sup>21</sup>. Tuttavia le valutazioni delle autorità garanti della concorrenza sulla conformità delle condizioni generali d'uso al GDPR ai fini dell'articolo 102 TFUE non possono sostituire la valutazione dell'autorità di protezione dei dati competente<sup>22</sup>, in particolare dell'autorità di controllo capofila nei casi di trattamenti transfrontalieri all'interno dell'Unione europea<sup>23</sup>. Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), la CGUE ha ritenuto che le diverse autorità nazionali coinvolte siano tutte vincolate dall'obbligo di leale cooperazione e che le autorità garanti della concorrenza siano tenute a consultare le autorità di protezione dei dati, nonché a cooperare con le stesse, quando sono chiamate, nell'esercizio dei loro poteri, a esaminare se il comportamento di un'impresa sia conforme alle disposizioni del GDPR<sup>24</sup>. Pertanto, conformemente alla sentenza della CGUE, la cooperazione tra le autorità di regolamentazione è, in alcuni casi, obbligatoria e non facoltativa. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE implica che, nei settori normativi disciplinati dal diritto dell'UE, l'Unione europea e gli Stati membri, comprese le loro autorità amministrative, devono rispettarsi e assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati<sup>25</sup>. In particolare gli Stati membri devono adottare ogni misura atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'UE, nonché astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del diritto dell'UE<sup>26</sup>.
14. La sentenza della CGUE rappresenta un importante incentivo per le autorità a razionalizzare la cooperazione e a concordare modalità pratiche di consultazione reciproca.

---

<sup>19</sup> [Ibid., punto 182, pag. 39.](#)

<sup>20</sup> [Ibid., punti da 103 a 105.](#)

<sup>21</sup> Sentenza *Bundeskartellamt*, punto 62.

<sup>22</sup> Articolo 55 GDPR.

<sup>23</sup> Ai sensi dell'articolo 56 GDPR, l'autorità di controllo capofila è l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento ed è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo 60 GDPR.

<sup>24</sup> Sentenza *Bundeskartellamt*, punti 54, 58 e 59.

<sup>25</sup> [Ibid.](#), paragrafo 53 e articolo 4, paragrafo 3, TUE.

<sup>26</sup> Si veda in proposito: sentenze del 7 novembre 2013, *UPC Nederland* (C-518/11, EU:C:2013:709), punto 59, e del 1º agosto 2022, *Sea Watch* (C-14/21 e C-15/21, EU:C:2022:604), punto 156.

### 3.3 Un esempio di maggiore considerazione della protezione dei dati

15. Sulla base di esperienze come quella della struttura di coordinamento digitale istituita dal GEPD e dei suoi primi pareri sulla necessità di un'applicazione coerente<sup>27</sup>, nel 2020 l'EDPB ha pubblicato una dichiarazione<sup>28</sup> sulle implicazioni delle concentrazioni per la vita privata che evidenzia il rischio di un'ulteriore combinazione e accumulo di dati personali sensibili da parte di una grande azienda tecnologica. L'EDPB ricorda che "ogni qualvolta sia proposta una concentrazione significativa è essenziale valutare le implicazioni a lungo termine per la tutela dei diritti economici, dei diritti dei consumatori e dei diritti in materia di protezione dei dati"<sup>29</sup>. Esso afferma inoltre che esaminerà "le implicazioni che la concentrazione in questione potrebbe avere per la protezione dei dati personali nello Spazio economico europeo"<sup>30</sup>. Pertanto le valutazioni delle concentrazioni dovrebbero considerare attentamente, se del caso, la tutela della vita privata e la protezione dei dati<sup>31</sup>.
16. Dato il possibile impatto della protezione dei dati dell'UE sulle valutazioni delle concentrazioni, una maggiore cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza e quelle preposte alla protezione dei dati, anche a livello dell'UE, potrebbe aiutare le autorità di regolamentazione a essere meglio informate su possibili questioni relative ai dati personali.

## 4 RAFFORZARE LA COOPERAZIONE

### 4.1 Perché le autorità di protezione dei dati e le autorità garanti della concorrenza dovrebbero cooperare

17. L'EDPB ha esaminato la questione della cooperazione tra le autorità, ad esempio ascoltando esperti del settore e avviando un'indagine volta a comprendere in che modo le diverse autorità cooperano tra loro.
18. Da ciò l'EDPB ha tratto gli spunti che seguono: una buona cooperazione tra le autorità favorisce coerenza e sinergia tra le decisioni adottate in materia di concorrenza e protezione dei dati. Ciò non solo va a vantaggio dei singoli, ma anche delle imprese, in quanto migliora la comprensione delle modalità di applicazione dei quadri normativi.
19. Inoltre, con l'evolversi della legislazione e della giurisprudenza nei due settori giuridici, la necessità di cooperazione tra le rispettive autorità competenti potrebbe addirittura aumentare.

### 4.2 Modelli di cooperazione esistenti negli Stati membri dell'UE

20. Attualmente il grado di cooperazione tra le autorità, che dipende sia dal quadro giuridico sia da altri elementi, così come il grado di fiducia reciproca, varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e non è armonizzato dal diritto dell'UE. A settembre 2023 l'EDPB ha effettuato un'analisi dei modelli

---

<sup>27</sup> Parere del GEPD sul tema "vita privata e competitività nell'era dei megadati", consultabile al link: [https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/14-03-26\\_competition\\_law\\_big\\_data\\_en.pdf](https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/14-03-26_competition_law_big_data_en.pdf). Parere del GEPD sul tema "applicazione coerente dei diritti fondamentali nell'era dei megadati", consultabile al link: [https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/16-09-23\\_bigdata\\_opinion\\_en.pdf](https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf).

<sup>28</sup> [EDPB, Dichiarazione sulle implicazioni delle concentrazioni per la vita privata, 19 febbraio 2020.](#)


<sup>29</sup> [Ibid.](#)

<sup>30</sup> [Ibid.](#)

<sup>31</sup> Cfr. anche Commissione europea, documento strategico in materia di concorrenza, "Non-Price Competition: EU Merger Control Framework and Case Practice", aprile 2024, n. 1, pag. 5.

di cooperazione esistenti negli Stati membri dell'UE. Sulla base del grado di formalizzazione della cooperazione emerge il quadro che segue:

- A. in alcuni Stati membri non esiste alcuna disposizione giuridica specifica che imponga o consenta la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati e le autorità garanti della concorrenza, né una cooperazione regolare e strutturata su base volontaria. La cooperazione avviene in via informale attraverso consultazioni ad hoc, ad esempio nel contesto di procedure amministrative o indagini settoriali, o di progetti congiunti occasionali in settori di competenza normativa sovrapposta o nell'elaborazione di documenti programmatici;
- B. la cooperazione può avvenire anche in assenza di una base giuridica specifica nel diritto nazionale, mediante accordi per una cooperazione regolare, coordinata e strutturata. Questi possono essere raggiunti nella forma di protocolli di cooperazione, dichiarazioni congiunte o memorandum d'intesa elaborati congiuntamente. Tali accordi, che non sono necessariamente vincolanti dal punto di vista giuridico, prevedono modalità quali seminari congiunti, percorsi di formazione, eventi, riunioni periodiche e condivisione di migliori pratiche;
- C. in alcuni Stati membri esistono requisiti giuridici espliciti che disciplinano la cooperazione. La forma di cooperazione specifica varia a seconda del singolo caso. Questo tipo di cooperazione si traduce generalmente nell'elaborazione di pareri su casi su richiesta dell'altra autorità;
- D. il livello più elevato di cooperazione formalizzata o strutturata si riscontra negli Stati membri in cui esistono sia requisiti giuridici che modalità pratiche di cooperazione tra le autorità.



- 21. Anche un livello minimo di cooperazione formalizzata consente alle autorità di cooperare attraverso contatti occasionali in relazione a questioni specifiche. In determinate circostanze, potrebbero verificarsi casi in cui le autorità sono tenute a cooperare in virtù del principio di leale cooperazione.

### 4.3 Modalità per migliorare la cooperazione

- 22. Una modalità utile a tal fine potrebbe prevedere che le autorità imparino le une dalle altre, individuino questioni di interesse comune e possibili settori di interazione indipendentemente da consultazioni ad hoc, che riducano al minimo gli ostacoli alla cooperazione ed elaborino azioni strategiche in modo congiunto. A tal fine, nell'ambito di **quadri di cooperazione** quali accordi amministrativi, dichiarazioni congiunte o memorandum d'intesa, potrebbero essere realizzati seminari, riunioni informali o periodiche o speciali gruppi di lavoro di esperti. Tali strumenti possono inoltre stabilire i principi,

i metodi e le norme fondamentali della cooperazione tra le autorità (ad esempio per quanto riguarda la forma di comunicazione da utilizzare, i termini da rispettare per risposte ed eventuali obiezioni, orientamenti comuni, raccomandazioni strategiche, ecc.), nonché consentire l'esame delle decisioni e delle sanzioni precedentemente adottate da ciascuna delle autorità. Tali accordi possono anche disciplinare la quantità di informazioni condivise, le informazioni che possono essere scambiate (ad esempio i dati personali) e il grado di coordinamento previsto tra le autorità interessate in relazione a un determinato tema.

23. Tenendo conto del quadro costituzionale e amministrativo dello Stato membro in questione, **il legislatore nazionale e/o il governo dovrebbero inoltre essere consapevoli della necessità di una più stretta cooperazione tra le autorità e gli organismi di regolamentazione nel settore digitale.** Ciò potrebbe essere importante anche al fine di garantire che le autorità dispongano degli strumenti e delle risorse necessari per poter cooperare in modo efficiente e per soddisfare i requisiti giuridici che possono impedire la condivisione di informazioni e quindi una cooperazione efficace durante le indagini.
24. In seno alle autorità, misure interne quali l'istituzione di un gruppo dedicato al coordinamento dei compiti di cooperazione che funga da **punto di contatto unico** per altre autorità potrebbero favorire la cooperazione con altre autorità di controllo. Sarebbe inoltre utile che il punto di contatto riceva una formazione periodica sul panorama giuridico pertinente e sui relativi sviluppi giuridici della cooperazione in generale, e che partecipi a reti o gruppi di lavoro corrispondenti<sup>32</sup>. Inoltre, al fine di garantire una cooperazione efficiente, le autorità dovrebbero **sviluppare una comprensione di base** e una conoscenza del quadro normativo di cui le controparti dell'altro settore giuridico monitorano l'attuazione. Ad esempio, prima di avviare discussioni con un'autorità garante della concorrenza su una questione specifica, sarebbe utile per le autorità di protezione dei dati acquisire una comprensione preliminare del concetto di mercato rilevante in generale, dell'eventualità che determinate entità occupino (o possano occupare) una posizione dominante in tale mercato, ecc.
25. Vi possono essere situazioni in cui **una forma di cooperazione più strutturata e regolare** può essere preferibile o addirittura necessaria per garantire l'applicazione coerente ed efficace delle diverse normative dell'UE (cfr. illustrazione sopra, C e D). L'istituzione di protocolli di cooperazione tra le diverse autorità competenti, nell'ambito dell'obbligo di leale cooperazione, può rappresentare il modo più efficace per garantire consultazioni reciproche che abbiano la giusta portata e avvengano al momento opportuno. Ciò può anche contribuire a evitare violazioni del principio del *ne bis in idem* nei casi in cui due autorità competenti decidano di imporre sanzioni nei confronti dello stesso soggetto per la stessa condotta nell'ambito di due o più quadri giuridici distinti<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Ad esempio: la task force dell'EDPB sulla concorrenza e il diritto dei consumatori, il gruppo di lavoro sulla cittadinanza digitale e i consumatori dell'Assemblea mondiale sulla vita privata, gli scambi con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori nell'ambito del quadro di cooperazione tra il comitato di programmazione e coordinamento e le autorità di protezione dei dati. Una panoramica delle attuali collaborazioni dell'EDPB è disponibile all'indirizzo che segue: [https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/support-cooperation-and-enforcement/international-cooperation-cooperation-other\\_it](https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/support-cooperation-and-enforcement/international-cooperation-cooperation-other_it).

<sup>33</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 2022, *bpost SA / Autorité belge de la concurrence*, C-117/20, ECLI:EU:C:2022:202. Secondo la CGUE, ai fini di un valido cumulo di procedimenti e sanzioni ai sensi di una normativa settoriale e del diritto della concorrenza, le due normative di cui trattasi devono perseguire obiettivi di interesse generale legittimi (punto 44). Inoltre, ai fini di un valido cumulo di procedimenti e sanzioni, devono esistere *"norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l'oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni nonché il coordinamento tra le diverse autorità, se i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo e se la sanzione*

26. Infine le indagini settoriali e le inchieste congiunte potrebbero anche essere portate avanti, per quanto possibile e in linea con il quadro giuridico pertinente, come forma di cooperazione ancora più rafforzata tra le autorità.

## 5 CONCLUSIONI

27. La promozione di sinergie tra le autorità di protezione dei dati personali e le autorità garanti della concorrenza può migliorare la capacità di entrambi i regimi di proteggere gli interessati e gli utenti. Di fatto, con l'evolversi dei modelli aziendali delle imprese, i dati personali e le norme applicabili al loro trattamento assumono una rilevanza sempre maggiore. È pertanto fondamentale esaminare modalità per aumentare la coerenza di normative distinte ma interconnesse, tenendo conto degli impatti della loro applicazione incoerente a livello individuale e sociale. In particolare, ciò richiederà una migliore comprensione del rapporto che esiste tra i concetti utilizzati nel settore della protezione dei dati e quelli utilizzati nella normativa in materia di concorrenza; in tal modo le autorità di protezione dei dati avranno maggiore possibilità di tenere conto del contesto economico esistente e le autorità garanti della concorrenza di integrare considerazioni potenzialmente pertinenti in materia di protezione dei dati nelle loro valutazioni e decisioni.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati  
La presidente

Anu Talus

---

*eventualmente inflitta in occasione del primo procedimento sul piano cronologico sia stata presa in considerazione al momento della valutazione della seconda sanzione" (punto 51).*